

# FEDERAZIONE SCACCHISTICA ITALIANA

## REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE FEDERALE ATLETI - CFA

### Art. 1 – Costituzione e definizione -

In osservanza dei principi e delle disposizioni indicate negli Statuti e Regolamenti del CONI e della FSI e in attuazione delle disposizioni contenute nel Regolamento della Commissione Nazionale Atleti del CONI e degli articoli e delle norme ivi richiamate, viene costituita la Commissione Federale Atleti della Federazione Scacchistica Italiana.

La Commissione Federale Atleti (CFA) ha le competenze individuate nel successivo articolo 2.

### Art. 2 – Competenze -

La CFA ha il compito di contribuire alla diffusione dell'idea olimpica e dell'attività disciplinata dalla FSI e di formulare proposte, suggerimenti e pareri agli organi federali, al fine di adottare e applicare strategie e programmi, anche per la migliore attuazione delle direttive del CONI, con particolare riferimento alle tematiche relative agli atleti.

In particolare la Commissione Federale Atleti:

- a) provvede alla raccolta e alla discussione delle informazioni e delle opinioni degli atleti con riferimento alle loro esigenze, aspirazioni e istanze relativamente alle problematiche connesse alle competizioni internazionali e nazionali;
- b) formula opinioni, proposte e pareri con riferimento agli argomenti di cui sopra e li pone all'attenzione dei competenti organi della FSI, affinché assicurati che i punti di vista e le istanze degli atleti vengano tenuti presenti nelle decisioni della FSI;
- c) verifica il rispetto dei diritti degli atleti all'interno della FSI e delle Federazioni Internazionali riconosciute e formula raccomandazioni a tali effetti;
- d) propone candidature per la nomina di rappresentanti degli atleti presso altre commissioni della FSI e del CONI, assicurando in tal modo il rispetto dei punti di vista e delle istanze ed opinioni degli atleti;
- e) si collega con le Commissioni e con gli organi preposti dalla FSI per l'organizzazione e la partecipazione a competizioni di particolare rilevanza internazionale e nazionale, al fine di ottenere che l'organizzazione provveda al meglio alle esigenze degli atleti;
- f) tiene contatti e si coordina con le Commissioni Atleti presso le singole Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate, con le Commissioni Atleti presso le Federazioni Sportive Internazionali e con altri organi e commissioni nazionali, europei e mondiali che devono tenere in considerazione, tutelare e attuare i punti di vista e le istanze degli atleti;
- g) prospetta le proprie raccomandazioni e proposte presso il Consiglio Federale della FSI per il tramite degli atleti eletti nel Consiglio Federale medesimo e presso il Consiglio di Presidenza della FSI per il tramite del rappresentante degli atleti nel Consiglio di Presidenza medesimo;
- h) esamina argomenti, di reciproco interesse per gli atleti e per la FSI, individuati dalla stessa CFA o proposti all'attenzione della Commissione dai competenti organi della FSI;
- i) tiene contatti, si coordina e istituisce relazioni e collegamenti con gli organi di rappresentanza degli istruttori, con gli Enti di promozione sportiva e con le Associazioni Benemerite;
- l) svolge attività di promozione, informazione e divulgazione, anche organizzando

conferenze stampa, convegni e seminari, sulle problematiche di particolare rilevanza per gli atleti e per la migliore diffusione dell'idea olimpica, con particolare riferimento alle seguenti tematiche:

- formazione, inserimento e ruolo dell'atleta nella società, anche dopo la cessazione dell'attività agonistica;
  - sport di alta competizione e sua organizzazione;
  - scienza dello sport e allenamento moderno;
  - tutela della salute dell'atleta e tutela dell'atleta dai pericoli, anche potenziali, che ne possano pregiudicare la salute e l'integrità, anche con particolare riferimento alle problematiche relative al doping;
- m) svolge ogni altra attività e iniziativa volta alla migliore rappresentanza e tutela degli atleti nelle organizzazioni sportive, nazionali e internazionali, e presso le autorità nazionali e internazionali, nonché presso gli enti culturali e di opinione e presso la stampa e i mass media.

#### Art. 3 – Composizione -

La Commissione Federale Atleti è composta di diritto dai consiglieri eletti in rappresentanza degli atleti nel Consiglio Federale, nonché dagli atleti appartenenti alla FSI eletti nel Consiglio Nazionale e/o nella Giunta Nazionale del CONI. Il Consiglio Federale nomina, tra i membri di diritto, il Presidente e il Vice Presidente della CFA.

La CFA può essere integrata fino a un massimo di 5 (cinque) atleti nominati dai componenti di diritto della Commissione stessa, eventualmente anche in rappresentanza di discipline non presenti. L'integrazione dovrà avvenire entro un mese dall'elezione dei membri di diritto di cui al comma precedente.

Eventuali vacanze successive potranno essere reintegrate su decisione dei membri di diritto della CFA, fermi restando il numero massimo dei componenti e i requisiti di cui all'art. 4.

#### Art. 4 – Requisiti e durata dell'incarico -

Gli atleti integrati nella Commissione Federale Atleti devono essere in possesso dei requisiti previsti dagli Statuti del CONI e della FSI, così come richiamati nel Regolamento della Commissione Nazionale Atleti del CONI.

I componenti della Commissione Federale Atleti restano in carica per l'intera durata del quadriennio olimpico, e possono essere rinnovabili per più mandati.

I componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza del mandato degli altri componenti già in carica.

#### Art. 5 – Funzionamento -

La Commissione Federale Atleti si riunisce di diritto entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si sono svolti i Giochi Olimpici estivi e comunque dopo lo svolgimento dell'assemblea elettiva degli organi della FSI.

La Commissione si riunisce quando il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne venga avanzata richiesta scritta e motivata da almeno la metà più uno dei suoi membri.

L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, è comunicato, anche per via telematica, almeno dieci giorni prima della riunione a tutti i componenti.

In prima convocazione la Commissione è validamente costituita in presenza della metà più uno dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti sugli argomenti posti all'ordine del giorno. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le votazioni avvengono per alzata di mano e controprova o per appello nominale, in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Il Presidente ha la facoltà di indire, quando lo ritenga opportuno o quando ne venga avanzata richiesta scritta e motivata da almeno la metà più uno dei membri della Commissione, riunioni anche per via telematica, mediante scambio di corrispondenza e-mail. In tal caso stabilirà il termine massimo entro cui i messaggi di risposta dovranno pervenire. Nelle riunioni per via telematica ogni messaggio deve essere inviato a tutti gli altri componenti la Commissione.

A tal proposito, all'atto dell'insediamento, ciascun componente dovrà comunicare al Presidente della Commissione il proprio indirizzo e-mail, unitamente a quello postale. Eventuali variazioni di indirizzo postale o e-mail successivi, dovranno essere tempestivamente comunicati al Presidente della Commissione e, per conoscenza, alla Segreteria Federale.

#### Art. 6 – Spese di Segreteria e di Funzionamento -

In osservanza del Regolamento Amministrativo Federale, le spese di segreteria e di funzionamento a carico della FSI dovranno essere approvate e deliberate dal Consiglio Federale.

#### - Norma transitoria -

La prima integrazione degli atleti nella CFA, come prevista al precedente art. 3, dovrà avvenire entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.